

**Disegno di legge 5263/C**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74,  
recante *“interventi urgenti in favore delle popolazioni  
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il  
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,  
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”***

**Audizione dell'ANCE presso la VIII Commissione "Ambiente,  
Territorio e lavori pubblici" della Camera dei Deputati**

**20 giugno 2012**

**La stima dei  
danni**

## **Premessa**

Gli eventi sismici che hanno colpito l'area dell'Emilia Romagna e, in parte della Lombardia e del Veneto, riportano nuovamente e con forza l'attenzione sulla necessità di ripensare a soluzioni di *governance* e a sistemi procedurali in grado di accelerare la ricostruzione e la ripresa economica dei territori interessati da questi tragici avvenimenti.

Rispetto a quanto accaduto in Abruzzo la situazione padana differisce sia in termini di danni e perdita di vite umane sia per le differenti caratteristiche territoriali.

Se in Abruzzo il tessuto imprenditoriale e produttivo è stato meno interessato, in questo caso **l'edilizia non residenziale** è stata fortemente colpita e quindi necessita di interventi/controlli in grado di fare ripartire al più presto il sistema produttivo garantendo però le condizioni di maggiore sicurezza possibile ai lavoratori.

Per il **patrimonio abitativo** le verifiche effettuate sino ad oggi hanno rilevato che il 30% - 37% del totale degli immobili residenziali necessitano di interventi di varia natura a seconda del grado di danneggiamento. In ogni caso la funzione residenziale non può passare in secondo piano.

**Gli errori del  
passato**

Le soluzioni da adottare dovranno, quindi, tener conto delle diverse peculiarità cercando di non ripercorrere gli errori del passato. Visto che la realtà abruzzese presenta ancora rilevanti problematiche che attendono di essere risolte e che, conseguentemente, ne ostacolano la ripresa socio-economica.

La fase di ricostruzione ha subito rallentamenti sia per una strategia del processo di ricostruzione non precisamente delineata (con eccezione del progetto CASE e di alcune altre tipologie di intervento) o addirittura indefinita dopo 3 anni (centro storico dell'Aquila) sia per la presenza di un impianto normativo e procedurale complesso (Decreti leggi, ordinanze protezione civile etc.).

Nel decreto legge 39/2009 era evidente una forte centralizzazione nelle linee operative da seguire con la previsione anche delle modalità per la concessione dei contributi (es. entità e procedure) che ha presentato delle criticità soprattutto per la ricostruzione "pesante" (edifici classificati E) e per i centri storici (al momento bloccata).

In particolare per i centri storici la ricostruzione non è ancora iniziata pur in presenza di immobili e nuclei che potrebbero comunque essere già oggi ripristinati senza alcun pregiudizio, mentre per gli edifici classificati E

**La governance**

a distanza di tre anni dal sisma stanno partendo i cantieri (soprattutto a causa di procedure complesse).

**Il Decreto Legge 74/2012**

Il Decreto legge 74/2012 si inserisce in un'ottica differente ridisegnando, in particolare, il ruolo dello Stato e delle Regioni nella relativa gestione.

L'art. 1, infatti, **attribuisce direttamente ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, il coordinamento delle attività per la ricostruzione nelle regioni di rispettiva competenza e il compito di stabilire "priorità, modalità e percentuali" entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse stabilite dal decreto.**

Tale scelta è maggiormente aderente alle esigenze della comunità locale e dovrebbe consentire un più immediato avvio degli interventi di riparazione e ricostruzione.

**Certezza nei tempi, nelle procedure, per l'avvio immediato degli interventi**

Resta, tuttavia, **perplexità l'assenza di una tempistica procedurale** derivante anche dall'incerta quantificazione delle risorse disponibili e dell'ammontare effettivo dei danni.

La stessa concessione dei contributi è subordinata **alla definizione, tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di criteri generali in coerenza ai quali le Regioni dovranno poi disporre le relative "priorità, modalità e percentuali"**.

**Nessun termine, tuttavia, è previsto per l'emanazione del suddetto provvedimento.**

È quindi necessario individuare un termine perentorio per l'emanazione del decreto.

In particolare, per i lavori sugli edifici che presentano danni minori e dotati di autonomia funzionale, è necessario prevederne l'immediato recupero alle funzioni originarie.

Il decreto, all'art. 3, comma 5, sembrerebbe cogliere tale impostazione demandando ai soggetti interessati la possibilità di eseguire, tramite un progetto di un tecnico abilitato, i lavori per effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture nelle more che venga effettuata la relativa verifica definitiva.

Pur nel condividere tale impostazione volta ad accelerare il rientro della popolazione nelle proprie unità immobiliari e la ripresa produttiva, si ritiene che l'assenza di indicazioni procedurali immediate in merito

**Lavori per  
ripristino della  
agibilità**

soprattutto alle modalità di copertura delle spese occorrenti all'esecuzione degli interventi crei incertezza.

In ogni caso alle Regioni dovrà essere riconosciuta autonomia nel definire le priorità di concessione dei contributi (es. produttivo, residenziale, immobili storici, ecc.).

Ulteriore aspetto da chiarire sono le disposizioni che disciplinano gli interventi necessari per il ripristino della agibilità degli immobili.

Non è, infatti, chiaro se la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 3, faccia riferimento ai soli interventi di pronto intervento per il "ripristino dell'agibilità" come indicati nel manuale e nella relativa scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità degli edifici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 richiamato nel comma 5) ossia volti alla rimozione di parti pericolanti, piccole riparazioni, puntellamenti etcc.

Nella successiva norma contenuta nel comma 6 sono, poi, indicate delle semplificazioni procedurali per l'avvio immediato dei lavori.

E', infatti, consentito eseguire i lavori edilizi di "ripristino" previa comunicazione ai Comuni dell'avvio degli stessi in deroga alle norme nazionali e regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi, autorizzazione paesaggistica e sismica.

Entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati provvederanno a presentare la documentazione non allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Nella documentazione da presentare ai Comuni non rientra la perizia asseverata di cui al comma precedente, che costituisce dimostrazione del nesso di causalità tra gli eventi sismici e la necessità dei lavori di ripristino.

In ogni caso, in sede di conversione in legge, è opportuno effettuare nuova e più generale perimetrazione dell'area anche per evitare incertezze interpretative.

Non è chiaro se la perizia asseverata da effettuare per avviare i lavori di ripristino debba comprendere "i dati delle schede AeDES", o le medesime schede e non è definita la tempistica di esecuzione delle verifiche di agibilità secondo le schede AeDES.

Nell'ipotesi che la perizia asseverata non comprenda le schede AeDES,

**Agibilità sismica -  
 attività  
 produttive**

bensì “i dati delle schede AeDES”, non è chiaro se, una volta terminati i lavori di ripristino, la compilazione delle schede AeDES debba essere svolta.

Potrebbe, altresì, risultare superflua la richiesta di rispetto dei vincoli paesaggistici, poiché si contemplan solo lavori di ripristino.

Tale procedura risponde all’esigenza di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, in attesa che venga completata la verifica delle agibilità, effettuate ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 – da cui emerge che tutti gli edifici non rientranti nel campo di applicazione del comma 7 devono essere sottoposti a verifica secondo le schede AeDES da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle stesse.

I lavori di ripristino possono essere avviati previa perizia asseverata da parte di un professionista abilitato, che includa i dati delle schede AeDES, integrate con una documentazione fotografica e valutazioni tecniche per evidenziare il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

La metodologia AeDES non consente, inoltre, di quantificare il livello di sicurezza che può essere invece stimato secondo le procedure di cui al cap. 8 del D.M. 14 gennaio 2008 (“Norme Tecniche per le Costruzioni”, di seguito NTC 2008). Tale quantificazione è richiesta per gli edifici sedi di attività produttive, come disposto dal successivo art. 3 comma 10.

E' opportuno, infine , un chiarimento sul significato della locuzione contenuta nell'art. 3 comma 2 ovvero “costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012”, che può indurre a pensare che siano esclusi dalla concessione dei contributi gli immobili che a quella data fossero, ad esempio, in fase di costruzione o invenduti o inutilizzati.

L’art. 3, comma 7, disciplina la certificazione di agibilità sismica per tutti gli edifici sedi di attività produttive nei Comuni di cui all’Allegato 1, che abbiano o meno subito danni, non inclusi nel campo di applicazione del comma 5.

La verifica di sicurezza necessaria all’acquisizione della certificazione di agibilità deve essere svolta secondo i metodi di cui alle NTC 2008, cap. 8, da un professionista abilitato. La certificazione deve poi essere depositata al Comune.

Poiché la verifica di cui alle NTC 2008 richiede tempi mediamente lunghi, è prevista, all’art. 3, comma 8, la possibilità di dotarsi, in via provvisoria, di un certificato di agibilità sismica qualora l’edificio in oggetto non presenti le carenze strutturali elencate nel medesimo comma, o qualora

le stesse siano state adeguatamente risolte.

In considerazione dell'elevatissimo numero di edifici industriali coinvolti, da prime stime comprese tra i 10.000- 20.000 unità, si ritiene necessario stabilire delle priorità nell'esecuzione delle verifiche, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza, che siano compatibili con i tempi necessari allo svolgimento delle verifiche stesse.

Si potrebbe prevedere di esimere dalle verifiche gli immobili che non abbiano subito danni dal sisma. La condizione deve essere dimostrata con perizia asseverata da parte di tecnico abilitato.

Nel caso non si rientri nella situazione di cui sopra la verifica deve essere svolta sulla base di criteri e tempistiche definite da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dai primi studi e verifiche condotte sugli immobili produttivi, risulta infatti che la quasi totalità degli immobili esistenti non potrà essere oggetto di interventi che consentano di conseguire un valore di sicurezza pari almeno al 60% di un analogo edificio nuovo.

Sarebbe, quindi, opportuno sostituire l'attuale comma 10 dell'art. 3 con la previsione di emanare entro 60 giorni un Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che, effettuate le opportune verifiche anche alla luce degli studi e attività avviate in questi ultimi giorni, definisca i criteri di priorità per sottoporre a verifica gli immobili danneggiati ed il livello minimo di sicurezza da conseguire che garantisca esclusivamente incolumità delle persone.

#### **Tipologia dei contributi**

In riferimento alla tipologia di contributi il decreto prevede che i Presidenti delle Regioni possano disporre la concessione degli stessi per:

- la riparazione, ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati;
- attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche, etcc.;
- attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- edifici di interesse storico-artistico;
- gli oneri sostenuti dai soggetti sgombrati conseguenti a traslochi e depositi, nonché le risorse necessarie all'allestimento degli alloggi temporanei;
- la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

Poiché **saranno i presidenti delle Regioni a stabilire le relative priorità,**

***Delocalizzazione  
attività  
produttive***

**modalità e percentuali, è opportuno che vengano esaminati quanto prima tutti gli aspetti volti a dirimere eventuali problematicità** come quelle emerse successivamente all'emanazione del DL 39/2009 e delle successive ordinanze quali ad esempio: rapporto tra prima e seconda casa; contributi ad immobili in fase di costruzione; danneggiamento parti comuni degli edifici; liquidazione del contributo al danneggiato e rapporto con l'impresa esecutrice dei lavori, ecc.

Al fine di evitare "l'impoverimento del tessuto produttivo dell'area" la questione della **delocalizzazione** va affrontata con molta cautela secondo due linee:

- la delocalizzazione temporanea attraverso il ricorso ad altri immobili idonei all'interno dell'area del sisma;
- la delocalizzazione in altre aree ritenute idonee dal Comune in deroga alle previsioni urbanistiche con le modalità dell'urgenza e della pubblica utilità dell'indifferibilità (nel qual caso l'area di risulta sarà ceduta al Comune).

In via ulteriore si deve consentire, ove vi siano le condizioni (es. distanze dai fabbricati/strade), ecc.), di demolire e ricostruire gli immobili produttivi con incrementi di superficie in presenza di documentati piani di sviluppo aziendale.

In ogni caso va scongiurata la delocalizzazione definitiva "fuori area".

***Necessità di  
procedure snelle***

E', inoltre, importante che tutto il **procedimento di erogazione dei contributi** (istruttoria tecnica, amministrativa e di congruità economica) sia accompagnato da procedure snelle soprattutto con riferimento agli interventi di maggior rilievo (edifici classificati E) al fine di non incorrere in possibili rallentamenti come accaduto all'Aquila.

***Centri storici***

Relativamente agli interventi da eseguire nei centri storici il decreto legge non stabilisce nulla.

Data l'importanza e l'urgenza di intervenire immediatamente per la ricostruzione in genere, compresi i centri storici e gli edifici di culto, è necessario prevedere che la relativa esecuzione possa avvenire senza l'obbligo dei piani di ricostruzione.

Nei casi dove è possibile operare mediante interventi di risanamento conservativo e funzionale, si potrà procedere singolarmente senza dover attendere i tempi non certo brevi di un piano di ricostruzione.

Il problema dei centri storici deve essere affrontato in chiave dinamica anche perché essi spesso sono integrati con il tessuto urbano dei comuni colpiti dal sisma.

**Debbono essere le Regioni ed i Comuni interessati ad assumere le eventuali decisioni circa l'opportunità di piani di ricostruzione.**

In questo contesto va promosso un **coordinamento istituzionale con le Sovrintendenze**, le quali dovrebbero redigere in termini brevi (es. 3 mesi) per gli immobili siti in zona A (D.M. 1444/68) un **abaco per gli interventi di recupero** precisando tipologie di materiali, modalità di esecuzione, tipologie di danno per i quali la autocertificazione del progettista consenta di superare la necessità di ottenere le autorizzazioni del D.lgs. 42/04.

In via ordinaria la ricostruzione/messa in sicurezza dei centri storici deve iniziare con **l'intervento immediato per tutti quegli immobili per i quali sia possibile operare in forma autonoma e senza compromissioni dell'ambiente circostante**. Nel caso di aggregati di più edifici il progetto dovrà essere ammesso se in grado di garantire il recupero funzionale del nucleo.

Per agevolare ciò si potrebbe istituire una commissione permanente per la verifica di ammissibilità degli interventi tramite un Protocollo d'Intesa tra Comune e Sovrintendenza.

Per tutte queste tipologie di intervento, qualora vi siano modifiche all'aspetto architettonico di edifici sottoposti a vincoli ovvero ad immobili siti in aree sottoposte a vincolo, è necessario che le relative autorizzazioni siano concesse in termini ridotti di almeno 2/3 rispetto a quelli ordinari (norma di legge o intesa di programma).

#### **Incentivi**

Al fine di favorire la ricostruzione attraverso interventi di demolizione, va riconosciuta la possibilità, a parità di volumetria (eventualmente lasciando ai Comuni la possibilità di riconoscere un incremento premiale del 10-15% nel caso di significativi miglioramenti rispetto ai requisiti minimi di legge) di mutare sagoma, prospetti, numero degli alloggi e destinazioni d'uso (per quest'ultimo aspetto con il consenso del comune).

#### **Fondo immobiliare per alloggi temporanei**

Tra le misure da adottare al fine di garantire l'assistenza alle famiglie e alle attività artigianali in fabbricati inagibili, si potrebbe ipotizzare la previsione di un **fondo immobiliare per l'acquisto di immobili**, già ultimati o in fase di ultimazione, da assegnare in locazione temporanea seguendo un'esperienza già prevista in Abruzzo.

Le risorse per tali iniziative potrebbero derivare dal sistema dei fondi del piano casa previsto dal decreto legge 112/08 e gestito dalla CDP. In questo caso si potrebbe prevedere l'intervento diretto della CDP senza ricorso a soggetti locali e senza il limite di partecipazione del 60% a carico del fondo locale. In questo caso l'intervento dovrebbe essere totale



**Proroga termini  
titoli abilitativi**

eventualmente in cointeressenza con gli ex IACP e gli altri enti locali.

Alla scadenza del periodo di locazione previsto il Fondo potrà procedere (non obbligatoriamente) alla vendita delle unità immobiliari, preferibilmente agli assegnatari degli alloggi in locazione temporanea.

Il Fondo rappresenterebbe una risposta concreta alle stringenti necessità delle aree interessate in tempi rapidi e con modalità realizzative del tutto nuove.

In considerazione, infine, delle difficoltà operative in cui si trovano alcune imprese edili per le sospensioni obbligatorie dei lavori nei cantieri, si ritiene necessaria la previsione di una norma finalizzata a **prorogare i termini di validità dei titoli abilitativi** (24 mesi) e delle eventuali **convenzioni urbanistiche** (48 mesi).

**Gestione  
ambientale**

Per la gestione ambientale il decreto ripropone le modalità abruzzesi con alcune importanti e positive novità derivanti dalla diversa situazione caratterizzata da una più ampia dimensione territoriale e dalla presenza di un discreto numero di soggetti in grado di trattare rifiuti di varie tipologie.

Per altro il decreto individua già in questa prima fase i soggetti ai quali affidare i compiti di **smaltimento delle macerie** derivanti dai diversi siti.

Questa individuazione deve essere però **completata anche con l'individuazione di impianti nelle altre regioni interessate (Lombardia e Veneto)** anche in base al principio dell'economicità del trasporto che deve privilegiare il percorso più breve.

La presenza sul territorio interessato dall'odierno sisma di numerosi impianti in grado di trattare i rifiuti derivanti da crolli, demolizioni e ricostruzioni deve imporre un'accelerazione delle procedure per il trattamento ed il recupero di tali materiali.

Accelerazione che deve aversi già nella conversione del decreto legge n. 74/2012 attraverso l'introduzione di alcune disposizioni previste dalle più recenti ordinanze emanate per il sisma abruzzese anche integrate con riferimento alla specifica situazione interpadana.

Si tratta in particolare dei seguenti punti:

- obbligo per le pubbliche amministrazioni, attraverso i progettisti, di utilizzare i materiali provenienti dai trattamenti delle macerie nell'ambito dell'esecuzione di opere pubbliche di qualsiasi tipologia;
- previsione che l'utilizzo delle macerie dopo il trattamento sia possibile, senza ulteriori formalità (vedi OPCM 4014/2012)

qualora esse siano in grado di rispondere ai requisiti della Circolare del Ministero dell'ambiente n.5205/2005;

- istituzione di un sistema informativo interregionale attraverso cui gli enti locali e i soggetti privati interessati possano conoscere i quantitativi, le caratteristiche (marcatatura CE) e la localizzazione dei materiali derivanti da processi di recupero;
- obbligo di comunicare da parte dei committenti agli enti locali preposti alla verifica della regolarità edilizia degli interventi di ricostruzione/riparazione la destinazione delle macerie (impianti di trattamento/discariche) e il quantitativo stimato con eventuale premialità (es. riduzione della tassa di occupazione di suolo pubblico) nel caso di conferimento ad un impianto di recupero;
- obbligo di esibire copia dei formulari di identificazione del rifiuto al fine di ottenere l'erogazione a saldo dei contributi.

Alcuni di questi adempimenti, indipendentemente dalle previsioni contenute nel decreto legge, potranno essere comunque previsti dalle regioni nell'ambito dei provvedimenti attuativi del decreto legge ed in particolare di quelli relativi all'utilizzo dei contributi pubblici.

***Patto di stabilità  
ed edifici pubblici***

**La deroga va estesa anche alle Provincie**, nonché va segnalata a scampo di equivoci, la necessità che i **presidenti delle Regioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, tengano conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali, nonché di coordinamento nel caso di infrastrutture interregionali.**

Inoltre si chiede che venga concessa la possibilità di derogare al Patto di stabilità da parte di tutti i Comuni che hanno disponibilità di cassa.

In particolare va assicurata priorità nel processo di ricostruzione agli edifici scolastici prevedendo che i soggetti interessati si interfaccino adeguatamente con i Comuni e la Provincia.

***Qualificazione dei  
lavori***

In particolare, nell'ambito di assicurare trasparenza al processo di ricostruzione, velocità nell'esecuzione degli interventi, va valutata l'ipotesi, pur trattandosi di opere private, di prevedere innanzitutto il rispetto della normativa antimafia e dei requisiti professionali a carico delle imprese esecutrici, anche sulla falsariga di quanto previsto da normative regionali.

***La sicurezza e  
regolarità  
nell'esecuzione  
dei lavori per la  
ricostruzione***

La ricostruzione nei territori danneggiati dal sisma necessiterà di misure volte selezionare la qualità degli operatori nonché di importanti investimenti per la sicurezza, con l'impegno di ogni singola impresa finalizzato a ridurre il livello di rischio.

Accanto al doveroso rispetto delle norme di legge sulla sicurezza, sarà opportuno introdurre meccanismi che sappiano premiare ogni sforzo ulteriore per **ridurre il rischio di incidenti sul lavoro**.

Si auspicano, pertanto, specifici provvedimenti che dispongano **forme premiali per gli operatori che adottino, in fase di esecuzione dei lavori, misure di sicurezza più stringenti rispetto a quelle standard**.

Oltre a ciò, si potrebbe ipotizzare l'introduzione di una detrazione di imposta pari a una quota parte delle spese sostenute e documentate dagli operatori per l'effettuazione di investimenti in nuove tecnologie e per l'applicazione di moderni sistemi e dispositivi di sicurezza, compresi quelli individuali di tutela e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, ulteriori rispetto a quelli previsti per legge. La misura proposta dovrà operare quale forte incentivo non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche per misure volte a prevenire le infiltrazioni malavitose nei futuri cantieri.

**Agevolazioni specifiche in materia di premi INAIL** dovrebbero anche essere considerate, secondo i principi contenuti nel Testo unico sulla sicurezza, per le **imprese che si avvarranno sia prima che durante l'esecuzione dei lavori di una periodica e costante consulenza da parte dei comitati paritetici territoriali per la sicurezza (Cpt)**.

Tali organismi potranno assumere un ruolo rilevante, assieme ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli enti preposti ai controlli, nell'attività di supporto per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili. Potrebbe essere ipotizzato anche l'esame e la validazione dei piani di sicurezza e di coordinamento da parte di tali enti che, in fase di esecuzione, potrebbe essere estesa anche ai piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese stesse.

Accanto alle misure premiali, si potrebbe rendere comunque obbligatoria l'adozione e l'implementazione, in fase di esecuzione dei lavori, da parte delle imprese, di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro realizzati utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'ANACE.

Allo scopo di privilegiare e promuovere l'occupazione nelle zone colpite dal sisma, potrebbe essere poi stabilito l'obbligo di utilizzo di una percentuale di lavoratori ivi residenti o destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, disoccupazione speciale, mobilità a causa dell'evento sismico, percentuale da computarsi sulla manodopera complessiva necessaria per i lavori di ricostruzione.

In tale contesto, le imprese saranno chiamate a condividere le iniziative formative poste in essere dal sistema paritetico di settore, le Scuole Edili, con particolare riguardo a quelle mirate alla riqualificazione professionale

***Elenco di operatori economici presso le Prefetture (white list)***

***Sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e***

dei suddetti lavoratori.

È necessario, poi, tenere conto che la sicurezza sul lavoro delle imprese è strettamente connessa alla regolarità contributiva delle medesime. Spesso, infatti, fenomeni di lavoro irregolare comportano scarsa o inesistente attenzione sulle tematiche della sicurezza, con evidenti gravi conseguenze.

A tal fine sarà fondamentale monitorare tale regolarità anche attraverso l'attività delle Casse Edili, che dovrà riguardare necessariamente tutti i soggetti coinvolti nella catena degli appalti.

In tale contesto assumerà sempre di più un ruolo fondamentale il Durc che dovrà rappresentare necessariamente lo strumento prioritario per la verifica della regolarità degli operatori in tutte le tipologie dei lavori, sia pubblici che privati, accompagnando ogni fase dei lavori stessi sino alla loro ultimazione.

Al fine di rendere più efficace il sistema di controlli contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di ricostruzione, si ritiene opportuno prevedere la costituzione presso le prefetture competenti per territorio di elenchi di operatori economici sul modello delle "white list" istituite per la ricostruzione in Abruzzo, ma con ulteriori perfezionamenti.

Come nel caso sopra citato, gli elenchi dovrebbero riguardare le attività che si pongono a valle degli appalti di lavori e che sono considerati maggiormente a rischio di condizionamento mafioso, quali quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i noli a caldo e a freddo, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, l'autotrasporto conto terzi, la guardiania dei cantieri.

Le prefetture dovrebbero effettuare controlli sugli operatori economici aventi il contenuto delle informazioni antimafia tipiche (art. 10, comma 7, DPR n. 252/1998), al momento dell'iscrizione e successivamente ad intervalli periodici.

A differenza della ricostruzione in Abruzzo, si dovrebbe prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi ai fini dell'esercizio delle relative attività. Ciò garantirebbe alle imprese appaltatrici, tanto di lavori privati che di opere pubbliche, la sicurezza di poter scegliere i propri fornitori tra soggetti preventivamente monitorati dalle prefetture, evitando il rischio di qualsiasi contagio con la criminalità organizzata.

L'art.6 e l'art.8, co.1 n.3 e co.3, del D.L. 74/2012, tra le numerose disposizioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 Maggio, prevedono:

- la sospensione, sino al 31 luglio 2012, tra gli altri, dei processi

**assicurativi, dei  
processi e atti  
giudiziari**

civili, penali, amministrativi e tributari, dei termini di comunicazione e notifica di atti del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni colpiti dal sisma, nonché dei termini di scadenza dei titoli di credito o atti aventi forza esecutiva (vaglia cambiari, cambiali);

- la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
- la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- l'esenzione, ai fini IRPEF e IRES, per i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, qualora risultino distrutti o inagibili (anche parzialmente), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi immobili e comunque fino all'anno d'imposta 2013;
- l'esenzione, per gli stessi fabbricati, dall'applicazione dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Tale sospensione si aggiunge alle altre misure d'urgenza previste dal D.M. 1° giugno 2012, il quale, entrato in vigore dal 6 giugno u.s., prevede per le persone fisiche e soggetti diversi, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza ovvero la sede operativa (che per il settore edilizio coincide con i cantieri in essere, siti nei Comuni colpiti dal sisma), in uno dei Comuni delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, la sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, compresi quelli relativi alle cartelle emesse dagli agenti della riscossione nei comuni che sono stati individuati dal dipartimento della Protezione civile.

Per le città capoluogo di queste provincie, la sospensione deve essere richiesta dai contribuenti, che alla domanda devono unire una dichiarazione di inagibilità della propria casa, studio professionale o azienda, verificata dall'Autorità comunale.

Tali misure, nel complesso, trovano applicazione per i contribuenti residenti nei comuni danneggiati, individuati dall'Elenco allegato al D. M. 1° giugno 2012, che tuttavia non risulta strettamente coordinato con l'elenco dei Comuni contenuti nell'Allegato 1 al D.L. 74/2012, a cui si applicano le norme tecniche contenute nell'art.3, co.7 del medesimo

Decreto.

**A tal fine, occorrerebbe ricomprendere nell'ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate tutti i Comuni indicati nell'Allegato 1 di cui all'art. 3, comma 7, del D.L. 74/2012 e non ricompresi nel D.M. 1 giugno 2012.**

**Si sottolinea, infine, che tutti i termini di sospensione sopradetti (per adempimenti e versamenti, amministrativi e processuali) dovrebbero essere, già in sede di conversione del D.L., prorogati quantomeno sino al 31 dicembre 2012.**